

CPP IN CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria alla tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante tra le garanzie sottoscritte.
2. Sono coperte le seguenti spese, purché preventivamente autorizzate dalla Società:
 - del legale incaricato alla gestione del caso assicurativo per l'attività effettivamente svolta e dettagliata in parcella;
 - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
 - di giustizia;
 - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
 - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte;
 - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
 - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
 - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui la controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
 - per l'indennità, posta a esclusivo carico dell'assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità dovute agli organismi pubblici;
 - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza;
 - per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
3. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete;
 - le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

ARTICOLO 2

AMBITO E GARANZIE

Con riferimento all'Articolo 1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in relazione alla proprietà, alla guida e alla circolazione di veicoli a motore, conducibili con Certificato di Idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B.

Tale tutela opera nei seguenti ambiti:

1. AMBITO CIVILE:

Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate:

- a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza purché il valore in lite sia superiore a € 1.000,00;
- b) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l'acquisto e la vendita di veicoli a motore.

2. AMBITO PENALE

Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto o contravvenzione di natura colposa. La garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l. La garanzia è sospesa se il procedimento penale è conseguente a:

- i. imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
- ii. imputazione per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada);
- iii. applicazione di sanzioni previste dagli articoli 186-186bis-187 del Codice della Strada sopra indicati;
- iv. imputazione per fuga e/o omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada).

In tali ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in caso di assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

3. AMBITO AMMINISTRATIVO

Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora:

- a. debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- b. debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
- c) debbano presentare all'autorità competente opposizione contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Tale garanzia opera:

- i) quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
- ii) in tutte le altre ipotesi, con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia superiore a € 100,00. La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla predisposizione dell'opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell'assicurato l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli uffici competenti.
- d) debbano predisporre un Reclamo/Ricorso avverso l'Avviso di Accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione del Reclamo ai sensi di quanto previsto all'Art. 17-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e del Ricorso, restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere alla presentazione o al deposito degli stessi agli Uffici competenti;

CPP IN CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

e) debbano presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale contro l'illegittima variazione da parte dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida dei punti relativi alla propria patente di guida.

Le garanzie di questo ambito operano a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5 (Esclusioni).

4. La garanzia viene inoltre estesa a quanto previsto dalla sezione DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PERDITE PECUNIARIE.

5. Le garanzie sopra citate nei punti da 1. a 4. operano inoltre per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

ARTICOLO 3

SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, attivabile:

- contattando il numero verde **800 919932**;
- scrivendo a info@cppdirect.it

ARTICOLO 4

PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del contraente, del proprietario e dei trasportati del veicolo da lui condotto.

ARTICOLO 5

ESCLUSIONI

1. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato.

2. La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatta eccezione per quanto espressamente previsto all'Art. 2 paragrafo 3.

3. La garanzia è inoltre esclusa se:

- a) il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RC Auto; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;
- b) il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;
- c) il conducente:
 1. non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
 2. guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta;
 3. non ottempera agli obblighi stabiliti in patente.

Se tuttavia il conducente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, non ha ancora ottenuto la patente, oppure è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante. Tale esclusione vale solo per il conducente assicurato.

ARTICOLO 6

DOVE OPERANO LE GARANZIE

1. Le garanzie sono operanti per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a. **nell'ambito PENALE:** in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
- b. **nell'ambito CIVILE:**
 - per i danni extracontrattuali: in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
 - per le vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco;
- c. **nell'ambito AMMINISTRATIVO:** in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

ARTICOLO 7

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO E OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

1. Il caso assicurativo si intende insorto quando:

- a. si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti;
- b. viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative e per gli eventuali procedimenti penali che ne dovessero derivare;
- c. è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le restanti ipotesi.

Qualora il fatto che dà origine al caso assicurativo si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

2. La garanzia opera per i casi assicurativi che insorgono:

- a. trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto per controversie di natura contrattuale;
- b. dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, negli altri casi:

3. Si precisa che:

- a. se il contratto è emesso, con continuità di copertura, in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi, la garanzia assicurativa opera per i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipula del nuovo contratto, purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni;
- b. la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
- c. la garanzia non ha luogo per i casi assicurativi che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- d. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti:

- in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o

CPP IN CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

connesse;

- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
 - qualora il fatto che dà origine al caso assicurativo si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
- e. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

ARTICOLO 8

RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE

La Società garantisce, nel caso in cui il Contraente subisca una decurtazione di punti dalla sua Patente di guida rilasciata dall'Autorità Italiana, in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa:

- il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;
- il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.

ARTICOLO 9

DIARIA SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA

La garanzia viene altresì prestata per la copertura, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate della diaria giornaliera di € 15,00, del rischio del ritiro temporaneo della patente in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Italiana. Tale garanzia viene prestata esclusivamente nel caso in cui il ricorso presentato dall'Assicurato contro il provvedimento di sospensione della patente venga accolto e per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione del documento di guida, fino ad un massimo di 180 giorni.

ARTICOLO 10

INDENNITA' E RIMBORSI

La Società assicura:

- il rimborso delle spese di recupero e traino del veicolo condotto dal Contraente a seguito di guasto o incidente, dal luogo dell'arresto fino ad un officina, con un massimo di:

Paese	Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino	Altri Paesi europei e Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo
Importo massimo	€ 105,00	€ 155,00

Sono altresì comprese le integrazioni a liquidazioni effettuate da altra Compagnia di Assicurazione;

- un'indennità di € 100,00 complessive per duplicazione della Patente, della Carta di Circolazione, del Certificato di Proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti.

ARTICOLO 11

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 12

DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alla Società attraverso una delle seguenti modalità:

- DENUNCIA TELEFONICA, tramite il numero verde **800 919932**;
- DENUNCIA SCRITTA, la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata alla Società:
 - tramite il sito web www.das.it - Area Clienti, compilando e inviando l'apposito modulo;
 - per posta elettronica, utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato, a sinistri@das.it.
 - per posta ordinaria utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a: D.A.S. S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

2. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

3. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, la Società non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

CPP IN CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 13

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - FASE STRAGIUDIZIALE

1. La gestione della fase stragiudiziale, ovvero ogni tentativo di bonaria definizione della controversia prima dell'eventuale azione in giudizio, è riservata esclusivamente alla Società, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa individuati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia;
 - b) in tale fase, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo;
 - c) le spese riferite a eventuali incarichi conferiti a professionisti diversi da quelli segnalati e preventivamente autorizzati dalla Società non saranno rimborsate;
 - d) anche dopo la denuncia, l'Assicurato dovrà far pervenire alla Società tempestivamente copia di ogni ulteriore atto o documento successivamente a lui pervenuto o notizia utile alla gestione del caso assicurativo.

ARTICOLO 14

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - FASE GIUDIZIALE

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare alla Società un legale di propria fiducia, residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno;
- b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può individuare direttamente il legale;
- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato per la gestione della controversia al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei suoi interessi;
- d) ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società, l'Assicurato potrà scegliere fin dalla fase stragiudiziale un legale di propria fiducia.

ARTICOLO 15

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni, pena la decadenza dal diritto a tutte le prestazioni previste in polizza:
 - a) la Società deve essere immediatamente aggiornata su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza;
 - b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
 - c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo;
 - d) l'Assicurato non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo a definizione della vertenza che comporti oneri a carico della Società, in sede stragiudiziale e giudiziale, senza una preventiva autorizzazione della Società stessa. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e congruità dell'operazione.
2. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ARTICOLO 16

DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

1. In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata a un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
2. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del foro competente, ai sensi di legge.
3. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
4. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

ARTICOLO 17

RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 18

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

1. L'assicurazione ha effetto dal giorno indicato nella LETTERA DI BENVENUTO nel piano di protezione CPP IN CIRCOLAZIONE. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio solo a partire dalla data di perfezionamento, indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato (30 giorni dopo l'invio della LETTERA DI BENVENUTO).
2. I premi devono essere pagati a CPP.
3. In caso di collocamento dell'assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza o comunque al di fuori dei locali dell'intermediario, l'Assicurato può esercitare il diritto di ripensamento sino al 30° giorno successivo alla data di decorrenza dandone comunicazione a CPP. In tale caso, CPP provvederà al tempestivo rimborso del Premio eventualmente addebitato.

CPP IN CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

4. Per le annualità successive alla prima in caso di mancato pagamento del premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 19 PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, da comunicare all'altra Parte mediante lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.

ARTICOLO 20 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di cessazione del rischio, il Contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.
2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, recedere dall'assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni.
3. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
4. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.

ARTICOLO 21 INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

1. Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
2. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave, art. 1898 - Aggravamento del rischio.
3. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al Contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
4. La Società, in caso di diminuzione del rischio, ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 22 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che l'Assicurato e il Contraente sono tenuti a fare, devono essere rilasciate per iscritto e indirizzate alla Società o all'intermediario cui la polizza è assegnata. In particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, come previsto all'Art. 19.

ARTICOLO 23 ALTRE ASSICURAZIONI

1. Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipula, con la Società stessa o con altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio.
2. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.
3. L'omissione dolosa dell'avviso/comunicazione comporterà la negazione di copertura del caso assicurativo.

ARTICOLO 24 TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento fosse stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 25 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto non precisato - dalle norme di legge.

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I

Modello CA 196906 – Condizioni di assicurazione - Documento aggiornato a luglio 2016



D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.